

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1897)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(FERRARI - AGGRADI)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(MORO)

col **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(GIOLITTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 1971

Concessione di anticipazioni a persone fisiche e giuridiche titolari di beni, diritti ed interessi soggetti in Libia a misure limitative dal luglio 1970 e di indennizzi per beni e diritti in precedenza perduti

ONOREVOLI SENATORI. — Il Governo della Libia, con una serie di provvedimenti susseguitisi dal 21 luglio 1970, ha sottoposto a misure limitative beni, diritti ed interessi appartenenti a persone fisiche e giuridiche italiane, che in tal modo sono state private dei loro averi senza che alcun accordo sia stato possibile raggiungere per un equo risarcimento da parte di quel Governo.

Stante ora la necessità di venire incontro alle pressanti esigenze degli interessati e nell'intento di non pregiudicare la futura sistemazione in sede internazionale dell'intera questione, si è provveduto a proporre l'unito disegno di legge con il quale vengono adottate talune provvidenze di carattere generale e particolare in materia di risarcimenti.

All'articolo 1 viene, per le ragioni suindicate, prevista la concessione di sole anticipazioni agli interessati. Circa la qualificazione dei legittimati a dette anticipazioni, si è fatto riferimento alla formula di « beni, diritti ed interessi » di persone fisiche e giuridiche italiane, già adottata per i vari provvedimenti concernenti l'indennizzo di beni perduti per effetto del trattato di pace e di accordi connessi con detto trattato.

L'epoca di riferimento dei valori di detti beni, diritti ed interessi è stata fissata al luglio 1970, data dell'effettivo incameramento, da parte delle autorità libiche, delle attività italiane, e sono state altresì stabilite, in analogia con analoghi provvedimenti già adottati, delle percentuali per la corrispondenza delle anticipazioni, tenendo presente l'opportunità di accordare un trattamento più largo ai patrimoni di importo più limitato (e cioè fino ai 10 milioni il 70 per cento; per somme eccedenti i 10 milioni e fino ai 30 milioni il 50 per cento; per somme eccedenti i 30 milioni e fino ai 50 milioni il 20 per cento ed infine per le somme eccedenti i 50 milioni di lire il 10 per cento).

All'articolo 2 è stata tenuta presente la opportunità di armonizzare la materia degli espropri del 1970 con la legge n. 1050 del 1954 e con il disegno di legge predisposto a suo tempo dal Ministero del tesoro per la concessione di indennizzi agli italiani ex titolari di proprietà e concessioni agricole in Libia.

Trattasi di coloni che, in base alle norme concernenti le concessioni agricole in Libia (regio decreto 7 giugno 1928, n. 1695), investirono le loro risorse e profusero le loro energie per la valorizzazione di proprietà e concessioni agricole in Tripolitania e Cirenaica.

La materia, già contemplata dal disegno di legge di iniziativa parlamentare (n. 403 del 15 febbraio 1964, decaduto alla scadenza della legislatura), concerne non solo la perdita del nudo terreno ma anche dei beni delle aziende.

L'accordo italo-libico, concluso al riguardo il 2 ottobre 1956, comportava, fra l'altro, il riconoscimento da parte del Governo li-

bico dei diritti immobiliari dei terzi, l'accertamento dello stato di adempimento degli obblighi previsti dai disciplinari delle concessioni agricole ed urbane ed il rilascio dei titoli di proprietà, a condizione che i titolari avessero provveduto o provvedessero al pagamento del saldo del prezzo di acquisto stabilito all'atto della concessione.

Sta di fatto che all'atto della stipulazione di detto accordo soltanto una parte esigua degli ex titolari di concessioni ottenne il riconoscimento della proprietà; ed anche costoro quasi mai pervennero a conseguire il materiale godimento e la diretta disponibilità dei propri beni, in conseguenza della difficile situazione locale e dell'atteggiamento del Governo libico.

La situazione giuridica di talune categorie di detti beni, a seguito dei provvedimenti di esproprio adottati dal Governo libico, viene ora a trovarsi nelle identiche situazioni di quelle indicate all'articolo 1 e pertanto vengono ammesse ad analogo trattamento mediante concessione di anticipazioni.

Quanto poi ai titolari di concessioni agricole che, a causa dei noti eventi bellici susseguitisi per anni in quel territorio, teatro di occupazioni militari e di esodi di popolazioni, non hanno potuto completare gli adempimenti previsti dai disciplinari di concessione, vengono, limitatamente ai valori delle opere compiute e dei miglioramenti effettuati, concessi indennizzi, trattandosi di beni e diritti, da considerarsi appresi in via definitiva dal Governo libico alla stregua dei beni e diritti perduti all'estero, contemplati dalla legge 29 ottobre 1954, n. 1050, e di quelli perduti in Libia di cui all'articolo 6 della legge 17 agosto 1957, n. 843.

La misura dell'indennizzo viene fissata in via generale e definitiva in « 25 » volte il valore al 1938, unificando così i vari coefficienti finora calcolati, ciò al fine di adeguare uniformemente la misura del risarcimento trattandosi di diritti aventi uguale natura e portata.

All'articolo 3 si fa cenno della presentazione delle domande e della documentazione necessaria ai fini della concessione delle

anticipazioni, ritenendosi, fra l'altro, che debba essere comprovata la proprietà e l'esproprio dei beni.

All'articolo 4 è fatto richiamo agli organi già esistenti e contemplati dalla legge numero 1050 del 1954 per l'esame delle domande e la concessione delle anticipazioni.

In particolare, nell'intento di far ricorso ad organi collegiali già costituiti, si è previsto che i pareri sulle anticipazioni saranno espressi dalla Commissione interministeriale già costituita ed operante, integrata da rappresentanti della Presidenza del Consiglio, del Ministero dell'interno e da due rappresentanti delle categorie interessate.

All'articolo 5 sono configurate le agevolazioni fiscali e tributarie ordinariamente previste dalle norme in materia di anticipazioni, concessioni ed indennizzi per beni perduti all'estero e nei territori ceduti alla Jugoslavia.

All'articolo 6, infine, si prevedono gli oneri per la spesa mediante il ricorso agli stanziamenti già disponibili sul capitolo 3249 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1971 e di quelli corrispondenti per gli esercizi successivi, integrati per gli anni finanziari 1971 e 1972 di lire tre miliardi complessivi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

In attesa di accordi in sede internazionale, è autorizzata la corresponsione di una anticipazione in favore delle persone fisiche e giuridiche italiane, titolari di beni, diritti ed interessi confiscati o comunque sottoposti a misure limitative dalle autorità libiche a partire dal 21 luglio 1970.

L'anticipazione sarà corrisposta sulla base del valore di comune commercio dei beni in Libia, in epoca immediatamente precedente le suddette misure limitative della proprietà, accertato dal Ministero delle finanze — Direzione generale del catasto e dei servizi tributi esteri, e nella seguente misura:

fino al valore di lire 10 milioni, non oltre il 70 per cento;

per le somme eccedenti i 10 milioni e fino a 30 milioni, non oltre il 50 per cento;

per le somme eccedenti i 30 milioni e fino a 50 milioni, non oltre il 20 per cento;

per le somme eccedenti i 50 milioni, non oltre il 10 per cento.

Art. 2.

La concessione delle anticipazioni di cui al precedente articolo 1 spetta altresì:

a) ai proprietari di aziende agricole in Libia che ne hanno perduto la disponibilità ed il cui diritto di proprietà aveva trovato comunque riconoscimento nell'accordo italo-libico del 2 ottobre 1956 ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 843;

b) ai titolari di concessioni che, pur avendo già adempiuto agli obblighi imposti dai disciplinari di concessione, non hanno ottenuto, in sede del surrichiamato accordo, l'accertamento dell'adempimento e il conse-

guente riconoscimento del diritto di proprietà.

È attribuito invece un indennizzo, in relazione all'avvaloramento agrario effettuato, ai titolari di concessioni agricole in Libia che non hanno potuto completare gli adempimenti previsti dai disciplinari di concessione per eventi bellici o per altro impedimento frapposto dalle autorità libiche.

Detto indennizzo sarà regolato dalla legge 29 ottobre 1954, n. 1050, relativa ai beni, diritti ed interessi perduti per effetto del trattato di pace. L'ammontare delle liquidazioni corrisposte o da corrispondere ai sensi della succitata legge e del successivo decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 946, è elevato in via generale e definitiva con l'applicazione di un coefficiente unico pari a « 25 » volte il valore al 1938.

Art. 3.

La domanda per l'applicazione dei benefici di cui agli articoli precedenti deve essere presentata al Ministero del tesoro nel termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono valide le domande già presentate all'Amministrazione.

A corredo delle domande dovranno essere prodotte:

a) una descrizione particolareggiata dei beni;

b) ogni documentazione comprovante la proprietà e la sorte subita da detti beni o diritti.

Art. 4.

Alla corresponsione delle anticipazioni provvederà con proprio decreto il Ministro del tesoro, sentita la Commissione interministeriale costituita ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, presso il Ministero del tesoro.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il Ministro del tesoro è autorizzato altresì a integrare la composizione di detta Commissione con la nomina di un rappresentante, con proprio supplente, della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'interno, nonchè di due rappresentanti, con propri supplenti, delle categorie interessate, designati questi ultimi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 5.

Gli atti occorrenti per il conseguimento delle anticipazioni e degli indennizzi, nonchè gli atti relativi ad eventuali operazioni di cessioni anche parziali a favore di istituti di credito, sono esenti da tassa e da imposta di registro. Le somme ottenute dagli interessati a tale titolo non si considerano reddito imponibile agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile e sono esenti dalla imposta generale sull'entrata.

Gli atti relativi agli investimenti di dette somme sono esenti dalle tasse di bollo e sulle concessioni governative nonchè dalle imposte di registro e ipotecarie, fatta eccezione per gli emolumenti dei conservatori dei registri immobiliari e dei diritti catastali.

Art. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 3249 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1971 e di quelli corrispondenti per gli esercizi successivi, integrati, per gli anni finanziari 1971 e 1972, rispettivamente di un miliardo e di due miliardi.

Alla copertura dell'onere di un miliardo relativo all'anno 1971 e di quello di due miliardi per l'anno 1972 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.